

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Crotona nella
Residenza Municipale, avanti a me _____ Segretario Generale del Comune di Crotona,
senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infrascritti d'accordo tra loro e con il mio
consenso espressamente rinunciato, sono presenti i signori:

A) _____ nato a _____ il _____, il quale interviene al
presente atto nella qualità di Dirigente ad interim del settore 8 del Comune di Crotona, nel seguito
denominato anche "**Comune**" o "**Concedente**", C.F. e P.I. _____, presso il quale è
domiciliato per la carica in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____ e
della successiva determina dirigenziale di concessione n. _____ del _____ ;

B) _____ nato a _____ il _____ domiciliato
nella sede della Società FC Crotona srl, il quale interviene al presente atto in qualità di
_____ della predetta Società, in seguito denominata anche "**Concessionaria**" con sede
in _____ P.I. _____ C.F. _____

Detti comparenti della cui identità personale, io Ufficiale Rogante sono certo,

PREMETTONO

1. Con Convenzione Reg. 700 del 16/10/2016, modificata con addendum sottoscritto in data
20.10.2016, il Comune di Crotona, ha concesso in uso alla Società FC Crotona srl lo stadio comunale
"E. Scida", sito in Crotona, Via Giovanni Paolo II, per la durata di anni due, decorrenti dalla stipula
della stessa convenzione, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni in mancanza di disdetta
di una delle due parti e, non essendo intervenuta disdetta alla scadenza, la convenzione si è
tacitamente rinnovata fino al 17.10.2020;

2. In data 04.08.2020, in vista dell'imminente scadenza del rapporto concessorio e della necessità
della Società FC Crotona srl di ottenere un provvedimento di concessione della disponibilità dello
stadio per disputare la massima serie di campionato (Serie A TIM), è stato sottoscritto un pre-
accordo, contenente le condizioni minimali del futuro rapporto concessorio, della durata di 12 mesi,
con decorrenza dal 17.10.2020, che prevedeva tra l'altro:

- l'intenzione delle parti di procedere, entro la scadenza del 16.10.2020 alla stipula, mediante l'adozione dei previsti atti amministrativi e convenzionali, di una nuova concessione della durata di 12 mesi, al fine di consentire alla formazione calcistica F.C. Crotonese di disputare le partite di campionato per la stagione calcistica 2020/2021, nonché le amichevoli e gli incontri di coppa;
- la necessità di addivenire ad un'intesa in ordine alla misura del canone concessorio, stimato in € 100.000,00 annui sulla scorta del precedente atto reg. 700 del 16.10.2020, nonché in ordine a qualsivoglia ulteriore aspetto relativo agli oneri reciproci;
- la sottoposizione a condizione risolutiva del pre-accordo per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo in merito alla misura dei canoni concessori nonché all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emergenziali legati all'emergenza epidemiologica da COVID -19 ostativi all'uso dell'impianto;
- che il venir meno del pre-accordo in dipendenza del mancato accordo sulla misura del canone concessorio e/o la sopravvenienza di misure emergenziali legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ostativi all'uso dell'impianto avrebbe determinato la caducazione dei provvedimenti di "concessione della disponibilità" e di "licenza d'uso ex art. 68 del TULPS";

3. I provvedimenti amministrativi e convenzionali previsti dal pre-accordo del 04.08.2020 non sono stati successivamente perfezionati e pertanto i rapporti convenzionali tra le parti risultano disciplinati, fino al 17/10/2021, dal citato pre-accordo del 04.08.2020;

4. Con la citata Convenzione Reg. 700 del 17 ottobre 2016 era stato previsto il pagamento da parte della Società FC Crotonese srl ed a favore del Comune di Crotonese di un canone annuo di € 100.000,00, oltre ad € 30.000,00 per il 2015;

5. La convenzione richiama espressamente il protocollo di intesa stipulato tra le parti in data 07.07.2016, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 27 luglio 2016 e ad essa allegato, con il quale era stato previsto che la Società FC Crotonese srl avrebbe realizzato sullo stadio, a propria cura e spese, previa autorizzazione del Comune, alcuni interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento dell'impianto al campionato di Serie A, con obbligo di rendicontazione al Comune di Crotonese ai fini del successivo rimborso;

6. La convenzione prevedeva inoltre, all'art. 4, che alcune opere relative ad interventi di adeguamento dell'impianto sportivo, di competenza del concedente, per motivi di urgenza e previa autorizzazione dell'Ente, avrebbero potuto essere eseguiti a cura e spese del concessionario, con possibilità di richiedere il rimborso del costo sostenuto, previa presentazione di apposito rendiconto, con compensazione della somma dovuta per il pagamento del canone di concessione;

7. L'art. 10 della Convenzione prevedeva che il canone avrebbe potuto essere oggetto di compensazione con i crediti che Concessionario avesse maturato in relazione ai lavori eseguiti sulla struttura secondo le modalità previste dalla Convenzione stessa;

8. La stessa Società, che nel periodo di vigenza del contratto aveva versato, a titolo di canone, la somma di € 50.000,00, a mezzo bonifico bancario eseguito in data 11/04/2019, ha richiesto, in forza delle clausole contrattuali sopra richiamate, l'ammissione a compensazione della somma di € 416.249,10 per spese sostenute, al netto dell'IVA, per interventi infrastrutturali e strumentali sullo stadio comunale, di cui ha allegato la relativa documentazione di spesa;

9. Nel corso del mese di maggio 2021 sono state avviate tra il Comune di Crotona e la Società FC Crotona srl delle trattative per la definizione di termini di un'intesa volta a definire i rapporti convenzionali tra le parti da sottoporre successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, con lo scopo di addivenire ad un accordo complessivo che contemplasse i seguenti aspetti, tutti considerati imprescindibili dalle parti:

- regolare in via definitiva i rapporti economici nascenti dalla convenzione Reg 700 del 17.10.2016, precisando per quali opere, impianti ed infrastrutture realizzate dalla Società FC Crotona srl il costo rendicontato potesse essere compensato con la somma dovuta dalla stessa Società al Comune di Crotona a titolo di canone per la concessione dello stadio in forza della richiamata convenzione;
- definire il rapporto convenzionale derivante dal pre-accordo del 04.08.2020 e stipulare eventualmente la relativa convenzione per il periodo 17.10.2020 – 16.10.2021, al quale il pre-accordo fa riferimento;
- stipulare una nuova convenzione o pattuire la proroga della convenzione stipulata nell'anno 2016, al fine di consentire alla Società FC Crotona srl l'utilizzazione dello stadio "E.Scida" per i prossimi campionati di calcio;
- consentire alla Società FC Crotona s.r.l. di ottenere dal Comune di Crotona, in tempo utile, e quindi entro il termine 15/06/2021, la documentazione necessaria per formalizzare l'iscrizione al campionato di Serie B, stagione calcistica 2021/2022;

10. Con verbale sottoscritto in data 14 giugno 2021, acquisito al protocollo del Comune in pari data con il n. 38164, sono state concordate le clausole essenziali da inserire nella nuova convenzione da sottoscrivere tra le parti, **previa approvazione del relativo schema da parte del Consiglio Comunale di Crotona;**

11. Il Comune di Crotona e la Società F.C. Crotona s.r.l., nel predetto verbale del 14/06/2021, hanno dichiarato di concordare sul fatto che, sia relativamente ai rapporti pregressi, sia in relazione all'uso

dello stadio per i prossimi campionati, l'accordo complessivo da stipulare troverà fondamento sui seguenti presupposti e si ispirerà ai seguenti criteri:

a) L'Italia nell'anno 2020 è stata colpita dalla nota pandemia da Covid-19, a causa della quale, con delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2021, è stato dichiarato lo stato di emergenza per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le misure emergenziali adottate per contenere la diffusione del virus hanno inciso pesantemente anche sullo svolgimento delle manifestazioni calcistiche;

b) Relativamente al campionato di calcio 2019/2020, in particolare, è stato imposto il fermo totale dello svolgimento degli incontri di campionato di calcio nel periodo compreso tra il 10 marzo 2020 ed il 17 giugno 2020 ed i successivi incontri si sono svolti senza la presenza del pubblico, mentre il campionato di calcio 2020/2021, nel corso del quale la squadra del Crotone calcio ha militato nella "Serie A", si è svolto, per tutta la sua durata, senza la presenza del pubblico;

c) Il fermo del campionato imposto con provvedimenti di natura sanitaria dall'Autorità preposta a decorrere dal 10.03.2020 e per oltre tre mesi, ha determinato l'impossibilità per Società FC Crotone srl di utilizzare lo stadio, mentre l'assenza del pubblico nel corso del campionato 2020/2021 ha determinato il venir meno degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti;

d) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede, all'art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo), per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione fino al 30 settembre 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, con possibilità di successiva rateizzazione;

e) **Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi), al comma 2** prevede che: *"2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la*

rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti ((...)), nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.”;

f) tenuto conto della richiesta formulata dalla Società FC Crotona s.r.l., i rapporti contrattuali in essere tra le parti possono essere definiti sulla base delle disposizioni legislative di cui al citato comma 2 dell'art. 216 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche attraverso la proroga della durata del rapporto in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge, nella misura necessaria per consentire la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori tre anni;

g) La Società FC Crotona s.r.l., ha dichiarato di avere interesse ad utilizzare lo stadio “E. Scida” per lo svolgimento dei prossimi campionati, anche mediante la prosecuzione, ai sensi della citata normativa, del rapporto concessorio oggetto della convenzione Reg. 700 del 16.10.2016;

h) Il Comune di Crotona, tenuto conto dei vigenti rapporti contrattuali e della circostanza che la Società FC Crotona s.r.l. è titolare dell'unica squadra del territorio che milita nelle categorie calcistiche professionistiche e che è l'unica società che, avendone manifestato interesse, appare in grado di gestire in modo ottimale lo stadio comunale “E. Scida”, facendo fronte ai relativi impegni organizzativi ed alle spese connesse a tale gestione, ha manifestato l'intenzione di accogliere la predetta richiesta ed di concedere l'uso dello stadio alla stessa Società nel rispetto del vigente codice appalti (D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.) e delle ulteriori vigenti disposizioni legislative, tra cui, in particolare, il richiamato art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, concordando all'uopo con la società un congruo canone;

- i) Il Comune di Crotona, anche al fine di consentire alla Società FC Crotona s.r.l. l'ammortamento degli investimenti relativi ai beni che sono stati considerati come non suscettibili di compensazione, si è pertanto dichiarato disponibile alla proroga della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016 per la durata di anni due e, quindi, dal 17.10.2020 al 16.10.2022, con possibilità di ulteriore proroga, da concordare successivamente tra le parti, fino al 30 giugno 2023;
- j) Il Comune di Crotona e la Società FC Crotona s.r.l., a seguito delle trattative svolte, hanno concordato di prevedere dei canoni concessori differenziati per i campionati di "Serie A" e di "Serie B", fissando l'importo sia con riferimento al valore dell'impianto sportivo, determinato con perizia dell'Ufficio tecnico comunale, sia con riferimento ai ricavi da incassi di gare fatturate della Società negli ultimi anni di militanza della squadra di calcio di proprietà della stessa Società nel campionato di "Serie A" e di quelli relativi al campionato di "Serie B", con esclusione dei ricavi relativi all'ultimo campionato svolto (campionato di serie A annualità 2020/2021), i cui dati sono stati forniti dalla Società;
- k) Sulla base della valutazione dei predetti parametri, il canone concessorio può essere determinato in € 100.000,00 (Euro centomila/00) per le annualità in cui la formazione calcistica di cui è titolare la Società FC Crotona s.r.l. militerà nella massima serie di campionato (Serie A Tim), ed in € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) per le annualità in cui la predetta formazione calcistica militerà nella "Serie B);
- l) Ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il canone dovuto per i tre mesi di sospensione del campionato nel periodo successivo al 10 marzo 2020, può essere ridotto al 50% dell'importo dovuto in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, per un importo complessivo di € 12.500,00 e, consequenzialmente, il canone complessivo dovuto per il periodo dal primo gennaio 2020 al 16.10.2020, può essere determinato in € 79.178,08;
- m) Ai fini della definizione dei rapporti economici derivanti dalla Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, modificata il 20.10.2016, il Comune di Crotona può ammettere a parziale compensazione dei canoni dovuti in forza della predetta convenzione maturati fino alla data del 16.10.2020, le sole voci di spesa contrassegnate con la parola "SI" nel prospetto allegato "A", trasmesso con nota prot. 035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5 – Opere Pubbliche e manutenzioni del Comune di Crotona - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, per un importo complessivo di € 249.780,00;

n) In conformità a quanto indicato nella stessa nota prot. 035959 del 03.06.2021 del dirigente del Settore 5, la somma che Società FC Crotone s.r.l. è obbligata a versare al Comune di Crotone per somme dovute in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, fino alla data del 16 ottobre 2020, al netto della somma già versata e delle somme ammissibili a compensazione, può essere determinata in € 196.898,08;

o) Tenuto conto della mancata definizione della esatta somma dovuta dalla Società FC Crotone s.r.l., in considerazione dell'incertezza dell'ammissibilità della compensazione per molte delle spese sostenute dalla Società per opere realizzate sullo stadio e successivamente rendicontate, nonché di quanto previsto dall'art. 95 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e della necessità di rideterminare, anche sotto questo profilo, le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la predetta somma potrà essere versata dalla Società al Comune di Crotone senza l'applicazione degli interessi richiesti dal Comune e che il versamento della predetta somma di € 196.898,08 avrebbe dovuto essere effettuato dalla Società FC Crotone s.r.l. entro il 14 giugno 2021;

p) Sempre ai fini della rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, in conformità alle previsioni di cui all'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il canone per la stagione calcistica 2020/2021, nel corso della quale la squadra di proprietà della Società FC Crotone s.r.l. ha militato nella "Serie A" e, più precisamente, per il periodo compreso tra il 17.10.2020 ed il 16.10.2021, può essere fissato nella stessa misura prevista per il campionato di "Serie B" e quindi in € 70.000,00;

17. Con il predetto verbale, la cui validità ed efficacia è stata subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale, le parti hanno inoltre concordato i termini per il versamento dei canoni dovuti per il periodo di proroga della durata del rapporto concessorio e precisare che nella concessione dello stadio non è compresa la possibilità di svolgere attività di bar o ristorazione o altre forme di spaccio di alimenti o bevande, ad esclusione del servizio "hospitality" che la Società FC Crotone s.r.l. riserverà ai propri ospiti;

18. Le parti hanno altresì concordato che:

- in forza della proroga della Convenzione stipulata in data 17.10.2016, modificando gli art. 3, 6, 9 e 10 l'utilizzo della struttura è di esclusiva e piena competenza della Società FC Crotone s.r.l., la cui gestione rimane totalmente a suo carico;

- sarà comunque garantito l'utilizzo della Stadio da parte del concedente, compatibilmente con gli impegni assunti dal concessionario, per manifestazioni sportive promosse dalle scuole e per manifestazioni sociali che non comportino però rischi di danneggiamento del terreno di gioco, impegnandosi comunque a ripristinare tutto quanto risultasse danneggiato nella struttura, fermo rimanendo l'impegno previsto dall'art. 9 a concedere uno spazio pubblicitario istituzionale a favore del Comune di Crotona, al quale la Società ha dichiarato di aver sempre ottemperato nei casi in cui la relativa richiesta è stata formulata e sono stati messi a disposizione i filmati da diffondere;

- il concessionario ha l'obbligo di riservare al concedente 12 posti nella tribuna autorità, per le esigenze dell'attività istituzionale, e 50 posti in curva da destinare alle scuole ed alle associazioni sportive e culturali della città;

19) La Società FC Crotona s.r.l. con bonifico eseguito in data 14.06.2021 ha versato al Comune di Crotona la somma di € 196.900,58;

20) Il Consiglio comunale di Crotona, con delibera n. _____ del _____ ha approvato lo schema della presente convenzione demandando al Dirigente del Settore 8 – Attività Produttive e valorizzazione del territorio – l'adozione degli atti consequenziali;

21) Il dirigente del Settore 8 – Attività Produttive e valorizzazione del territorio – con determina n. _____ del _____ ha disposto di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione;

Tanto premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE REG. 700 DEL 16/1032016

1. Il Comune di Crotona, ai fini della definizione dei rapporti economici derivanti dalla Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, modificata il 20.10.2016, ammette a parziale compensazione dei canoni dovuti in forza della predetta convenzione maturati fino alla data del 16.10.2020, le sole voci di spesa contrassegnate con la parola "SI" nel prospetto allegato alla presente Convenzione per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), per un importo complessivo di € 249.780,00.

2. Non sono oggetto di compensazione le voci di spesa che nel predetto prospetto sono contrassegnate con la parola "NO". Le attrezzature e gli impianti non ammessi a compensazione resteranno di proprietà esclusiva della Società FC Crotona srl.

3. Le parti danno atto che la Società FC Crotona ha versato in data del 14 giugno 2021, a saldo dei canoni maturati fino al 16 ottobre 2020 in forza della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, la somma complessiva di € 196.898,08 (Euro Centonovantaseimilaottocentonovantotto/08).

4. La predetta somma, calcolata al netto del valore dei beni oggetto di compensazione e sulla base della risultanza delle trattative relative alla revisione dei rapporti vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è comprensiva di tutto quanto dovuto dalla concessionaria fino alla data 16 ottobre 2020.

ART. 2 - PROROGA DELLA CONVENZIONE REG. 700 DEL 16/10/2016

1. In applicazione dell'art. 216, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il rapporto di concessione di cui alla convenzione Reg. 700 del 16 ottobre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della predetta norma, viene prorogato fino alla data del 16 ottobre 2022, con possibilità di ulteriore proroga, da attuarsi mediante uno scambio di note tra le parti, fino al 30 giugno 2023, quale termine previsto della stagione calcistica 2022/2023.

2. La proroga è da intendersi concordata tra le parti con decorrenza dal 17 ottobre 2020, con conseguenziale modifica e/o revoca per mutuo dissenso di clausole, eventualmente difformi, contenute nel pre-accordo sottoscritto tra le parti in data 4 agosto 2020.

ART. 3 - CANONE

1. Il canone per la concessione dovuto dalla Società FC Crotona srl al Comune di Crotona viene concordato tra le parti in € 100.000,00 (Euro centomila/00) per le annualità in cui la formazione calcistica di cui è titolare la Società FC Crotona s.r.l. militerà nella massima serie di campionato (Serie A Tim), ed in € 70.000,00 (Euro Settantamila/00) per le annualità in cui la predetta formazione calcistica militerà nel campionato professionale di "Serie B".

2. Ai fini della determinazione ed il pagamento del predetto canone si farà riferimento al periodo compreso tra il 17 ottobre di ciascun anno ed il 16 ottobre dell'anno successivo.

3. Per l'annualità 17 ottobre 2020 – 16 ottobre 2021, pur avendo la squadra di cui è titolare la Società FC Crotona srl militato nel campionato di "Serie A", il canone viene determinato € 70.000,00.

4. Il canone relativo al periodo 17 ottobre 2020 – 16 ottobre 2021, deve essere versato dalla Società FC Crotona srl al Comune di Crotona entro e non oltre il 16 ottobre 2021.

5. Il canone relativo al periodo 17 ottobre 2021 – 16 ottobre 2022, sarà versato dalla Società FC Crotona srl al Comune di Crotona entro e non oltre il 16 ottobre 2022.

6. In caso di proroga della convenzione fino al 30 giugno 2023, il canone relativo al predetto periodo sarà versato dalla Società FC Crotona srl al Comune di Crotona entro e non oltre la predetta data del 30 giugno 2023.

ART. 4 - ATTIVITA' DI BAR E RISTORAZIONE

1. All'interno dell'impianto sportivo "E. Scida" non potranno essere esercitate, senza specifica autorizzazione, attività commerciali di ristorazione, bar o spaccio, comunque denominato, di sostanze alimentari o bevande, neppure mediante l'installazione di apparecchi automatici, ad esclusione del servizio "hospitality" che la Società FC Crotona s.r.l. riserverà ai propri ospiti.

2. Per l'eventuale esercizio di tali attività potrà essere presentata apposita istanza da parte dei soggetti interessati, con allegato nulla osta Società FC Crotona srl dalla quale risulti la compatibilità di tali attività con la prevalente destinazione sportiva dello stadio e l'individuazione degli spazi destinati allo svolgimento delle predette attività. Il Comune potrà concedere, previa quantificazione e pagamento di apposito canone e determinazione di eventuali limiti, l'autorizzazione all'esercizio di tali attività nei locali interni allo stadio che saranno all'uopo individuati. L'avvio delle predette attività sarà in ogni caso subordinato al rilascio, da parte degli organi preposti, delle previste autorizzazioni commerciali.

ART. 5 - USO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

1. In forza della proroga della Convenzione stipulata in data 17.10.2016, modificando gli art. 3, 6, 9 e 10 l'utilizzo della struttura è di esclusiva e piena competenza della Società FC Crotona s.r.l., la cui gestione rimane totalmente a suo carico. Sarà comunque garantito l'utilizzo dello Stadio da parte del concedente, compatibilmente con gli impegni assunti dal concessionario, per manifestazioni sportive promosse dalle scuole e per manifestazioni sociali che però non comportino rischi di danneggiamento del terreno di gioco. Il concedente si impegna comunque a ripristinare tutto quanto risultasse danneggiato nella struttura. Resta fermo, a carico del concessionario, l'impegno, previsto dall'art. 9, a concedere uno spazio pubblicitario istituzionale a favore del Comune di Crotona, al quale la Società ha dichiarato di aver sempre ottemperato nei casi in cui la relativa richiesta è stata formulata e sono stati messi a disposizione i filmati da diffondere.

ART. 6 - BIGLIETTI GRATUITI

1. Il concessionario ha l'obbligo di riservare al concedente 12 posti nella tribuna autorità, per le esigenze dell'attività istituzionale, e 50 posti in curva da destinare alle scuole ed alle associazioni sportive e culturali della città.

ART. 7 - USO DELL'IMPIANTO PER EVENTI DI NATURA NON SPORTIVA

1. La Concessionaria ha facoltà di gestire ed utilizzare lo stadio anche per eventi di natura non sportiva, purché preventivamente autorizzati dal Comune e nel rispetto delle condizioni dallo stesso prestabilite, a suo insindacabile giudizio, a seguito di formale richiesta scritta inoltrata con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell'evento.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La Concessionaria dovrà gestire l'impianto nel pieno rispetto della vigente legislazione, anche in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

1. La Concessionaria è responsabile del buon andamento e del buon esito della concessione, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti, del pubblico, degli atleti e dei terzi a qualunque titolo ammessi all'interno dell'impianto sportivo

2. La Concessionaria è l'unica e sola responsabile della buona conservazione, del regolare funzionamento, della sicurezza, della vigilanza e della custodia dell'impianto sportivo, nonché di qualsiasi danno od inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell'impianto sportivo.

3. la Concessionaria solleva il Comune da qualunque azione o pretesa che potessero derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell'impianto sportivo.

4. Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, la Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della

concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune.

5. La concessionaria si obbliga a verificare la validità o a rinnovare le polizze assicurative previste dall'art. 8 della Convenzione Reg. 700 del 16.10.2016, consegnandone copia al Comune di Crotona in occasione di ogni loro rinnovo.

ART. 10 - RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

1. Alla scadenza o in caso cessazione della convenzione per altri motivi, l'impianto sportivo deve essere riconsegnato in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da persone e/o cose non comunali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava alla consegna.

2. Nel caso di anomalie, danni o mancanze ed in generale in tutti i casi in cui all'atto della riconsegna dell'impianto si rilevino difformità peggiorative dello stato originarie, la Concessionaria è tenuta alla loro eliminazione ed al ripristino delle condizioni originarie.

ART. 11 - RINVIO

1. Per le parti non modificate dagli accordi di cui al presente verbale nel periodo di proroga si applicheranno le clausole contenute nella Convenzione Reg. 700 del 16 ottobre 2016.

ART. 12 - SPESE

1. Tutte le spese derivanti dalla sottoscrizione del presente atto sono a carico del concessionario.

La presente convenzione si compone di n. ____ pagine e di n. _____ allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Concessionaria

Per il Comune di Crotona

DESCRIZIONE	FORNITORE	NR FATT.	DATA FATT.	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	Riconoscibili
Messa a terra tribuna alta	G.I.M.E	29	31/10/2016	3.800,00	836,00	4.636,00	NO
Illuminazione d'emergenza - smontaggi	G.I.M.E	33	29/08/2017	800,00	176,00	976,00	SI
Spostamenti fari illuminazione	G.I.M.E	34	29/08/2017	1.200,00	264,00	1.464,00	SI
Fornitura lavori metallici tribuna di proprietà Crotone calcio	Graziani F.sco s.r.l.	291	31/08/2017	50.000,00	11.000,00	61.000,00	NO
Lavori ristrutturazione servizi igienici (acconto)	S.C.M. S.r.l.	16	28/09/2017	5.000,00	1.100,00	6.100,00	SI
Hardware terminali di controllo (tornelli)	Zucchetti	59398/PH	30/09/2017	22.400,00	4.928,00	27.328,00	SI
Adeguamento impianto idrico ed antincendio (acconto)	Angotti antincendio	194	19/10/2017	6.000,00	0,00	6.000,00	SI
Installazione caldaia spogliatoi	Tecnimp	99/B	25/10/2017	5.000,00	1.100,00	6.100,00	SI
Manutenzione straordinaria impianto elettrico	Ierimonti Group s.a.s.	37	14/11/2017	10.700,00	2.354,00	13.054,00	SI
Adeguamento impianto idrico ed antincendio (saldo)	Angotti antincendio	213	15/11/2017	26.000,00	0,00	26.000,00	SI
Lavori ristrutturazione servizi igienici (saldo)	S.C.M. S.r.l.	17	15/11/2017	55.000,00	12.100,00	67.100,00	SI
Impianto messa a terra copertura tribuna	G.I.M.E	47	01/12/2017	9.500,00	2.090,00	11.590,00	NO
Dorsale fibra ottica	G.I.M.E	48	11/12/2017	2.500,00	550,00	3.050,00	NO
Illuminazione d'emergenza terreno di gioco e gradinate	G.I.M.E	49	20/12/2017	25.000,00	5.500,00	30.500,00	SI
Illuminazione d'emergenza terreno di gioco e gradinate	G.I.M.E	1	03/01/2018	19.000,00	4.180,00	23.180,00	SI
Indagini penometriche per realizzazione tabellone pubblicitario	Silpa s.r.l.	06/2018	18/01/2018	2.000,00	440,00	2.440,00	NO
Sistemazione scala (marmo)	Marmi Fontana s.r.l.	5	22/01/2018	1.000,00	220,00	1.220,00	NO
Pannelli/pellicole sala stampa	Grafica Florens	14	13/02/2018	1.000,00	220,00	1.220,00	NO
Lavori presso stadio + Antico Borgo	Tecnoedit & sport	18	03/03/2018	6.500,00	1.430,00	7.930,00	NO
Messa a terra tabellone pubblicitario	G.I.M.E	12	21/03/2018	1.500,00	330,00	1.830,00	NO
Fornitura tabellone pubblicitario Curva Nord	Graziani F.sco s.r.l.	84	21/03/2018	29.000,00	6.380,00	35.380,00	NO
Competenze tecniche progettazione tabellone pubblicitario Curva Nord	Ing. Salvatore Tassone	4	27/03/2018	4.160,00		4.160,00	NO
Prove varie per realizzazione tabellone pubblicitario	Silpa s.r.l.	36/2018	27/03/2018	1.254,10	275,90	1.530,00	NO
Coprisedili tribuna (PARTE SEDUTE SKY)	OMP	F100611	30/04/2018	22.500,00	4.950,00	27.450,00	NO
PSC per realizzazione struttura metallica tabellone pubblicitario	Ing. Giancarlo Megna	10/2018	04/05/2018	2.080,00		2.080,00	NO
Interventi di Riduzione deformabilità tribune	SAI progetti srl	012/2018	05/05/2018	2.500,00	550,00	3.050,00	NO
Indagini cedimenti strutture (tribuna)	Silpa s.r.l.	69/2018	25/06/2018	22.000,00	4.840,00	26.840,00	NO
Installazione telecamere speed dome	G.I.M.E	38	13/11/2018	5.175,00	1.138,50	6.313,50	NO
Fornitura sedute con schienale tribuna lato NORD	Tecnoedit & sport	44	04/04/2019	73.680,00	16.209,60	89.889,60	SI

416.249,10 83.162,00 499.411,10

249.780,00

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Gangemi



Da Fatture:

Riconoscibili (vedi colonna "riconoscibili= SI"):